



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Codice Comune 43035

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 20-04-2023

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di aprile alle ore 19:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma di legge, risultano presenti e assenti:

BUROCCHI STEFANO	P	CUTINI CALISTI RUGGERO	P
CARDINALI STEFANIA	P	SANTANCINI CLAUDIA	P
BASCIONI GRAZIANO	P	PERFETTI MARCO	P
FALCIONI SIMONE	P	PILOTTI VALENTINA	P
MONTEVIDONI MARY	P	CARBONI BARBARA	P

Assegnati n. 11

In carica n. 10

Presenti n. 10

Assenti n. 0

Favorevoli 7

Contrari 0

Astenuti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BUROCCHI STEFANO in qualità di SINDACO.

- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa TACCARI SILVIA.

- La seduta è Pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI (IV)

PREMESSO:

- che la tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti stessi;
- che l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che la TARI è stata introdotta quale tributo facente parte, insieme all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), il quale è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2);
- che l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI, mentre sono rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa Legge n. 160 del 2019 (commi da 739 a 783), e la TARI, le cui disposizioni, contenute nella Legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*” e ss.mm.ii.;

VISTA la disciplina della TARI, di cui ai commi da 641 a 668, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii.;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999:

- articolo 1: “È approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani [...]”;
- articolo 2: “La tariffa di riferimento rappresenta l’insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” (comma 1), in modo da “coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani [...]” (comma 2);

DATO ATTO che il metodo è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall’altro, l’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche articolo 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), il quale ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”, varie funzioni di regolazione e controllo, “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”;

VISTO l’articolo 1, comma 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale:

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
- 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;”

VISTO l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che:
«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

VISTO il comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, come prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 01.09.2014, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE E SULLA CORRETTA ECOGESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE.”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 24.06.2019, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE N. 34/2019.”;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30.06.2022, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante: *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione ARERA n. 15 del 18.01.2022, con la quale viene adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori,

individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 in data 28.12.2022, avente ad oggetto: *“REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF DEL 18 GENNAIO 2022. APPROVAZIONE CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO RIFIUTI E ATTO DI INDIRIZZO PER L'ADEGUAMENTO AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO TELEFONICO, AI SENSI DEL TQRIF - PROVVEDIMENTI.”*;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 03.04.2023, avente ad oggetto: *“TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - SANATORIA MANCATO VERSAMENTO TASSA ANNUALITÀ PREGRESSE ED ESENZIONE LOCALI OCCUPATI DAL COMANDO STAZIONE CARABINIERI.”*;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge, procedere all'approvazione di un nuovo *“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)”*, aggiornato sia alla normativa sopraccitata sia al contesto economico, sociale ed ambientale del Comune di Penna San Giovanni;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), così come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, per il quale:

“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, [...], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTO l'articolo 174 *“Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati”*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, per il quale:

“1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati [...]”;

VISTO l'articolo 151 – Principi generali – del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che gli Enti Locali deliberano il Bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.12.2022, recante: “*Differimento al 31 marzo 2023 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali.*”, pubblicato sulla GU - Serie Generale n. 295 del 19.12.2022, il quale differisce al 31 marzo 2023 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali previsto dall'articolo 151 del TUEL, con effetti importanti anche sul fronte di tutte le entrate locali;

VISTO l'articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.*” (pubblicata nella GU n. 303 del 29.12.2022 - Supplemento Ordinario n. 43), con il quale, tra l'altro, il termine per l'approvazione del bilancio preventivo degli Enti locali viene differito al 30 aprile 2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (cd. D.L. “*Milleproroghe*”), convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, per il quale:

“*5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*”;

DATO ATTO:

- che la norma disposta con il “*Milleproroghe*” è una norma di deroga all'ordinario termine stabilito, in via generale, dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, e dell'articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i Regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- che la portata della deroga sopraccitata è individuata dallo stesso legislatore con l'utilizzo del verbo “*possono*” e, pertanto, si tratta di una deroga facoltativa e non obbligatoria (nel qual caso il legislatore avrebbe utilizzato il verbo “*devono*”), la quale lascia aperta l'applicazione della norma ordinaria;

RILEVATO che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel Bilancio comunale, così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii., il quale, tra l'altro, dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le Delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO l'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii., il quale prevede quanto testualmente segue:

“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTO il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, inerente l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il nuovo “*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)*” e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il Regolamento di cui trattasi, entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.*”;

VISTO l'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., per il quale: “*L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.*”;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (“*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”), emanato a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 30.11.2012 - Integrato e Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 16.11.2022;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione in esame, reso dal Responsabile del Settore Tributi (IV), a norma degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di Deliberazione in esame, reso dal Responsabile del Settore Contabile (II), a norma degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e l'articolo 8 dello Statuto Comunale, sulle competenze Deliberative del Consiglio Comunale;

VERIFICATE:

- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Statuto e regolamenti;

RITENUTO, per l'urgenza di provvedere, di dover far uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, rendendo la presente Deliberazione immediatamente eseguibile;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, quale parte integrante del dispositivo;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI RICHIAMARE E APPROVARE tutto quanto premesso, dichiarandolo parte integrante, sostanziale e motivazionale del provvedimento, a norma dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. DI APPROVARE il nuovo "*REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)*", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che il Regolamento di cui trattasi entra in vigore il giorno 1° gennaio 2023 e, pertanto, al 31 dicembre 2022 cessa di efficacia il precedente Regolamento di disciplina della materia;
4. DI ATTESTARE che, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii., i Regolamenti e le Delibere tariffarie in materia di TARI sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo (01.01.2023) – a condizione che la relativa Deliberazione sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2023;
5. DI INVIARE, pertanto, a termini dell'articolo 13, comma 15-ter, del Decreto-Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e ss.mm.ii., la presente Deliberazione, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
6. DI TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili dei Settori Contabile (II) e Tributi (IV) per l'adozione dei conseguenti provvedimenti e quanto di competenza;
7. DI RINVIARE, per tutto quanto non previsto o non disciplinato dal presente Regolamento, alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, vigenti e/o applicabili in materia;
8. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
9. DI DICHIARARE che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013;
10. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15

giorni consecutivi e sul Sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;

11. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, facendo uso della facoltà assentita dall'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Penna San Giovanni, 14.04.2023

Il Responsabile del Settore Tributi (IV)

dott.ssa Marika Raimondi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta che precede;

CON 7 VOTI favorevoli e 3 astenuti (*Consiglieri Perfetti, Pilotti e Carboni*), su 11 Consiglieri assegnati - 10 Consiglieri in carica, 10 Consiglieri presenti e 7 votanti, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE E APPROVARE la premessa alla narrativa, dichiarandola parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e quale motivazione dell'atto ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) DI APPROVARE la proposta di Deliberazione sopra riportata, quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la necessità di dare attuazione immediata al presente provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: “4. *Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.*”;

CON 10 VOTI favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati - 10 Consiglieri in carica, 10 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Comune di PENNA SAN GIOVANNI

(Provincia di Macerata)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO

da sottoporre al CONSIGLIO COMUNALE nella seduta del 20-04-2023.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Favorevole

Data: 14-04-2023

Il Responsabile del servizio

F.to dott.ssa Raimondi Marika

PARERE: in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Favorevole

Data: 14-04-2023

Il Responsabile del servizio

F.to DOTT.SSA VITA SONIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 20-04-2023.

È fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL VICE SEGRETARIO

F.to dott.ssa SILVIA TACCARI

IL PRESIDENTE

F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

li 12.06.2023

IL VICE SEGRETARIO

dott.ssa SILVIA TACCARI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 0004052

Reg. n. 231

Si attesta che, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.06.2023.

li 12.06.2023

IL VICE SEGRETARIO

F.to dott.ssa SILVIA TACCARI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 20-04-2023 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

li 12.06.2023

IL VICE SEGRETARIO

F.to dott.ssa SILVIA TACCARI
